

D.M. 27/12/2024 N. 206			D.M. 31/12/2025 N. 206		
PERIODO	SOGGETTI ABILITATI INTERNI	SOGGETTI ABILITATI ESTERNI	PERIODO	SOGGETTI ABILITATI INTERNI	SOGGETTI ABILITATI ESTERNI
Fino al 31/12/2025 - Procura della Repubblica presso il tribunale ordinario; - Procura europea; - Sezione del Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale Ordinario	È consentito il deposito con <u>modalità non telematica</u> per: - atti, documenti, richieste e memorie, <u>diversi</u> da quelli relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX (<u>Udienza preliminare</u>), e di cui al libro VI, titoli II (<u>Applicazione della pena su richiesta delle parti</u>), V (<u>Procedimento per decreto</u>) e V-bis (<u>Sospensione del procedimento con messa alla prova</u>) del <u>codice di procedura penale</u>, a quelli di <u>archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale</u>, nonché alla <u>riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale</u>.		Fino al 31/03/2026	È consentito il deposito con <u>modalità non telematica</u> per: - atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal <u>libro IV, titolo I, capo VI e titolo II, capo III</u> del codice di procedura penale (<u>impugnazioni cautelari personali e reali</u>), nonché in quelli relativi alle <u>impugnazioni in materia di sequestro probatorio</u>.	È consentito il deposito con <u>modalità non telematica</u> (cartacea o posta elettronica certificata come disciplinato dall'articolo 87-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150) per: - atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal <u>libro IV, titolo I, capo VI e titolo II, capo III</u> del codice di procedura penale (<u>impugnazioni cautelari personali e reali</u>), nonché in quelli relativi alle <u>impugnazioni in materia di sequestro probatorio</u>.

Fino al 31/12/2025 - Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale Ordinario ; - Tribunale Ordinario;	È consentito il deposito con modalità non telematica per: - atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal Libro IV del codice di procedura penale (MISURE CAUTELARI) e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio.	È consentito il deposito con modalità non telematica per: - atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal Libro IV del Codice di Procedura Penale (MISURE CAUTELARI) e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio.	Fino al 30/06/2026	È consentito il deposito con modalità non telematica per: - atti, documenti e richieste relativi alle intercettazioni di comunicazioni telefoniche, informatiche e o telematiche, nonché tra presenti.	
--	---	---	----------------------------------	---	--

Seconda fase D.M. 27/12/2024 N. 206	
Fino al 31/12/2026	Il deposito da parte dei soggetti abilitati esterni di atti, documenti, richieste e memorie può avere luogo anche con modalità telematiche presso i seguenti uffici giudiziari: - Ufficio del Giudice di Pace; - Corte di Appello; - Procura generale presso la Corte di Appello;
Fino al 31/12/2026	il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie può avere luogo anche con modalità telematiche, previo provvedimento che attesti la funzionalità dei sistemi informatici adottato dal Capo del Dipartimento dell'innovazione tecnologica della giustizia del Ministero della giustizia e pubblicato sul suo Portale dei servizi telematici presso i seguenti uffici giudiziari: - Ufficio del Giudice di Pace; - Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni; - Tribunale per i minorenni; - Tribunale di sorveglianza; - Corte di appello; - Procura generale presso la Corte di Appello; - Corte di Cassazione; Procura generale presso la Corte di cassazione.
A decorrere dal 1/1/2027	Il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'<u>articolo 111-bis del codice di procedura penale</u>, anche nei seguenti uffici giudiziari penali: - Ufficio del giudice di pace; - Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni; - Tribunale per i Minorenni; - Tribunale di Sorveglianza; - Corte di Appello; - Procura Generale presso la Corte di Appello; - Corte di Cassazione; - Procura Generale presso la Corte di Cassazione. Procedimenti in materia di misure di prevenzione ed alle fasi disciplinate dai libri X e XI del codice di procedura penale.